

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 dicembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2005, n. 7/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa).
Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R.
Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE STATUTARIA 3 maggio 2005 n. 1.
Statuto della Regione Liguria. Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 AGOSTO 2005, n. 38.

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 agosto 2005, n. 39.

Determinazione delle nuove tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 agosto 2005, n. 40

Abrogazione del decreto del Presidente della provincia 12 luglio 2004, n. 23. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 settembre 2005, n. 41.

Modifica del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 settembre 2005, n. 43.

Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia. Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2005, n. **0260/Pres.**

Legge regionale n. 1/2005, art. 6, comma 101 - Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005 n. **0262/Pres.**

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005, n. **0264/Pres.**

Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste. Approvazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005, n. **0265/Pres.**

Regolamento recante i criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19. Approvazione Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005, n. **0266/Pres.**

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2005, n. **37.**

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2005, n. **38.**

Norme per l'agricoltura biologica Pag. 26

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.
Pag. 29

Regolamento regionale della scuola di protezione civile.
Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2005, n. 7/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2005)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10;

Visto il regolamento regionale 10 agosto 2003, n. 11/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 28-1139 del 17 ottobre 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari

1. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe.

2. Il nucleo familiare è composto da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende per residenza della famiglia la sua residenza anagrafica.

3. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie che presentino un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a euro 25.000,00, calcolato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, e che documentino una percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull'indicatore della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00.

4. Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull'indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili definite dall'art. 1, comma 7, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Le risorse che risultassero ancora da destinare una volta esaurita la graduatoria saranno utilizzate secondo le indicazioni della giunta regionale.

5. La domanda di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, pena di inammissibilità della domanda stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni.

6. Il richiedente correda la domanda con l'attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva nella quale dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Nel caso in cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare, lavoratori dipendenti, sia stato posto in condizione di mobilità o cassa integrazione nel periodo successivo all'ultima dichiarazione fiscale, e per un periodo superiore a tre mesi, il calcolo del reddito familiare sarà effettuato tenendo conto del reddito presuntivo dell'anno in corso autocertificato dal richiedente.

Art. 2.

Spese scolastiche ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 10/2003 per spese di frequenza da classificare ammissibili si intendono tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, sostenute nell'anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie.

2. Sono escluse dal novero delle spese ammissibili quelle sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed *extracurricolari*.

3. Sono altresì escluse tutte le spese relative a libri di testo, servizi di mensa, conitto, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici, poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi.

4. Ai sensi del comma 3 della legge regionale n. 10/2003 sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.

5. Le spese di cui ai commi precedenti devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell'alunno contestualmente alla presentazione della domanda e devono essere arrotondate all'intero più vicino.

6. L'amministrazione regionale si riserva di verificare che le spese dichiarate corrispondano alle voci di spesa ammissibili.

7. L'amministrazione regionale, inoltre, può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

Art. 3.

Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è calcolato dividendo la somma dei redditi imponibili dell'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in analogia con quelli previsti per la determinazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), che riducano tale reddito ad un valore per i singoli componenti.

Numero componenti nucleo familiare	Coefficienti
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35

2. L'indicatore della situazione reddituale deve essere arrotondato all'intero più vicino.

Art. 4.

Formulazione della graduatoria per l'erogazione del contributo regionale alla libera scelta educativa

1. La graduatoria ai fini dell'assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, per coloro che presentino un indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00, viene composta in ordine decrescente secondo il risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa scolastica complessiva sostenuta nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, determinata secondo quanto indicato nell'art. 2, per l'indicatore della situazione reddituale determinato ai sensi dell'art. 3.

2. Al numeratore, la spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:

- euro 1.500,00 per le scuole elementari;
- euro 2.200,00 per le scuole medie;
- euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.

3. Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

Art. 5.

Determinazione dell'importo del contributo regionale alla libera scelta educativa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale n. 10/2003, le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni figlio, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e l'importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella:

Indicatore della situazione reddituale	Percentuale copertura spesa scolastica ammissibile	Contributo massimo erogabile per figlio		
		Scuola elementare	Scuola media	Scuola superiore
Minore uguale a Euro 7.600,00	75%	1.125,00	1.650,00	1.875,00
Minore uguale a Euro 10.000,00	70%	1.050,00	1.540,00	1.750,00
Minore uguale a Euro 20.000,00	60%	900,00	1.320,00	1.500,00
Minore uguale a Euro 25.000,00	50%	750,00	1.100,00	1.250,00

2. Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

3. In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a Euro 25,00.

Art. 6.

Monitoraggio dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa

1. L'amministrazione regionale attua tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa.

2. Il direttore della competente struttura della Regione Piemonte coordina e verifica periodicamente tale attività avvalendosi di esperti del settore.

Art. 7.

Ulteriori modalità di attuazione

1. Le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonché le modalità di informazione e di composizione, sono determinate con provvedimento del direttore della competente struttura della Regione Piemonte.

Art. 8.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 10 agosto 2003, n. 11/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 ottobre 2005

BRESSO

05R0716

REGIONE LIGURIA

LEGGE STATUTARIA 3 maggio 2005 n. 1.

Statuto della Regione Liguria.

(pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 4 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Premessa

la Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi tra la costa e l'interno, valorizzano la funzione essenziale del più grande sistema portuale del Mediterraneo, «porta» dell'Europa sul mondo, è Regione di antica fisionomia. Naturalmente predisposta all'accoglienza e chiamata a fecondi rapporti internazionali, che ne hanno arricchito i caratteri originari, aprendoli agli impulsi delle diverse e più lontane culture, è area promotrice di valori di libertà e di indipendenza che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resistenza, si sono sviluppati in armonioso rapporto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e partecipativa. Memore delle sue tradizioni e fedele alla lunga ed intensa storia che ha formato l'identità ligure come luogo di incontri positivi.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione della Regione

1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.

2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle autonomie locali.

3. La Regione sostiene le comunità dei liguri nel mondo.

4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.

5. La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale

1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.

2. La Regione:

a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo;

b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;

c) riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;

d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;

e) opera per superare le disuguaglianze sociali;

f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;

g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;

h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza;

i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;

j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;

k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;

l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell'intero arco della vita.

3. La Regione persegue l'integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.

Art. 3.

Collaborazione istituzionale

1. La Regione, nelle forme consentite dall'ordinamento della Repubblica, promuove iniziative di collaborazione e di raccordo con altre regioni.

2. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.

Art. 4.

Rapporti con l'Unione europea

1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.

2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.

Art. 5.

Rapporti internazionali

1. Il presidente della giunta promuove e, previa comunicazione al consiglio, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi statali.

2. Il consiglio regionale autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I

INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art. 6.

Partecipazione dei cittadini

1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.

2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l'indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.

3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.

Art. 7.

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:

a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;

b) da parte di almeno dieci comuni o da parte di uno o più comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;

c) da parte di una provincia;

d) da parte della città metropolitana.

2. Il consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

Art. 8.

Referendum abrogativo

1. Il presidente della giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo a carattere generale.

2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.

4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari.

5. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio stesso.

Art. 9.

Referendum consultivo

1. Il consiglio regionale, per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum consultivo previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.

2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1.

3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 10.

Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum

1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.

2. I *referendum* non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.

3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del *referendum* è affidato alla consulta statutaria di cui all'art. 74, che ne accerta la legittimità; la consulta accerta altresì la chiarezza e l'univocità del quesito referendario.

4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario alla consulta di cui al comma 3.

5. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

TITOLO II

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 11.

Pubblicità degli atti e informazione

1. La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza.

2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un sistema integrato di servizi e informazioni utili.

Art. 12.

Petizioni e istanze

1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.

3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al presidente della giunta regionale o al presidente del consiglio regionale.

4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.

Capo III

ORGANI DELLA REGIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Organi regionali

1. Sono organi della Regione: il consiglio, il presidente della giunta e la giunta.

2. Il consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri.

Art. 14.

Sistema di elezione

1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo statuto, disciplina le modalità di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

2. Il presidente della giunta e i consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.

3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri regionali.

TITOLO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

NATURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 15.

Composizione del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità regionale.

2. Il consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri oltre al presidente della giunta.

Art. 16.

Funzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

2. Il consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. Il consiglio, in particolare:

a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla giunta;

b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;

c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;

d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;

e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;

f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;

g) esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto e dalle leggi.

Art. 17.

Giunta delle elezioni

1. Il consiglio provvede, a norma del regolamento interno, alla convalida dell'elezione dei singoli consiglieri, sulla base di una relazione della giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione.

2. La giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Art. 18.

Regolamento interno

1. Il consiglio regionale disciplina, con regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna.

Art. 19.

Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

1. Il consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari, che costituiscono collegialmente l'ufficio di presidenza.

2. L'elezione del presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. L'elezione dei vice presidenti e dei segretari avviene con votazione separata; ciascun consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica di uno dei vice presidenti o di uno dei segretari comporta anche la decadenza dell'altro.

4. L'ufficio di presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei consiglieri non chieda il rinnovo dell'ufficio un mese prima della sua scadenza.

5. I membri dell'ufficio di presidenza sono rieleggibili.

Art. 20.

Funzioni del presidente del consiglio regionale

1. Il presidente del consiglio regionale rappresenta l'assemblea, la convoca e la presiede, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

2. Il presidente, inoltre:

a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del consiglio e delle sue articolazioni;

b) svolge le altre funzioni assegnate dallo statuto, dalla legge e dal regolamento interno.

Art. 21.

Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nella direzione dell'attività del consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei consiglieri. Esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale, finanziaria e contabile del consiglio. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari.

Art. 22.

Convocazione e lavori del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.

2. Il consiglio è inoltre convocato sulla base di un ordine del giorno dal suo presidente: sentito l'ufficio di presidenza, ovvero a richiesta del presidente della giunta, o su iniziativa di un quarto dei consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il consiglio è convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Il consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. I lavori del consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza integrato dai capigruppo, dai presidenti delle commissioni permanenti e dal presidente della giunta, o da un assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni, in base alle norme del regolamento interno.

Art. 23.

Deliberazioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contratti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.

Art. 24.

Modalità del voto

1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi previsti dal regolamento interno.

Art. 25.

Proroga dei poteri del consiglio regionale

1. Fino all'insediamento del nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 26.

Commissioni consiliari

1. Nell'ambito del consiglio regionale sono istituite commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza del consiglio. Le commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Possono essere istituite commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.

3. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del presidente del consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei consiglieri regionali. Tali commissioni sono presiedute da un consigliere proponente.

4. Gli esiti delle attività delle commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell'oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti al consiglio con apposita relazione.

5. Le commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.

6. Le commissioni, tramite i loro presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

7. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

Art. 27.

Funzionamento delle commissioni

1. Il presidente del consiglio, il presidente e i componenti della giunta regionale non fanno parte delle commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute.

2. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle commissioni stesse.

3. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché siano rappresentati i voti della metà più uno dei consiglieri.

4. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori.

Art. 28.

Gruppi consiliari

1. I consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. I consiglieri che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.

3. Ogni gruppo esprime al suo interno un capo-gruppo.

Art. 29.

Funzioni della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo svolge la funzione di raccordo tra i singoli consiglieri e l'ufficio di presidenza per quanto attiene alle prerogative dei consiglieri stessi e al funzionamento del consiglio.

Sezione II

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 30.

Rappresentanza

1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 31.

Insindacabilità

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 32.

Indennità

1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai consiglieri regionali.

Art. 33.

Interrogazione, interpellanza e mozione

1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni consigliere regionale secondo le modalità previste dal regolamento Interno.

Art. 34.

Interrogazione con risposta immediata

1. Il consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 35.

Poteri di acquisizione dei consiglieri regionali

1. Per l'esercizio del proprio mandato ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 36.

Ruolo dell'opposizione

1. Il ruolo dell'opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è garantito dal regolamento interno che ne disciplina le prerogative.

TITOLO III

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 37.

Funzioni del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
- c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri stati;
- d) definisce e dirige la politica della giunta e ne è responsabile;
- e) nomina e revoca i componenti della giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;
- f) convoca e presiede la giunta;

g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;

h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo statuto e dalla legge;

i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;

j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;

k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.

Art. 38.

Giuramento

1. Il presidente della giunta assume le funzioni all'atto della proclamazione e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo statuto nella prima seduta del consiglio regionale.

Art. 39.

Programma di governo

1. Il presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al consiglio regionale il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso.

Art. 40.

Attuazione del programma di governo

1. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 41.

Vice presidente e assessori

1. Il presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della giunta regionale, tra i quali il vice presidente, in numero non superiore a dodici, dandone comunicazione in consiglio regionale contestualmente alla presentazione del programma di governo.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo.

3. Gli assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del consiglio; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

4. Il presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della giunta dandone tempestiva comunicazione in consiglio.

5. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.

TITOLO IV

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 42.

Funzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale realizza gli obiettivi fissati nel programma di governo e dà attuazione alla normativa regionale.

2. La giunta disciplina le modalità del proprio funzionamento, l'organizzazione e la composizione dei propri uffici, l'articolazione delle proprie strutture e lo stato del relativo personale.

3. La giunta esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dallo statuto e dalla legge.

Art. 43.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio regionale contrario ad una proposta della giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo presidente.

2. Il consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.

4. Il consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo assessore.

Art. 44.

Questione di fiducia

1. La questione di fiducia può essere posta dal presidente della giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali.

2. L'approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

3. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali comporta la decadenza del presidente della giunta e lo scioglimento del consiglio.

4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1.

Capo IV

LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

TITOLO I

LA LEGGE REGIONALE

Art. 45.

Potere di iniziativa

1. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun consigliere, alla giunta regionale e ai soggetti di cui all'art. 7.

2. L'iniziativa legislativa si esercita mediante presentazione al presidente del consiglio regionale di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa.

3. È riservata alla giunta regionale l'iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati.

4. Spetta a ciascun consigliere e alla giunta l'iniziativa per i regolamenti e per gli atti amministrativi di competenza consiliare.

Art. 46.

Procedimento ordinario

1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle commissioni consiliari permanenti secondo le norme del regolamento interno.

2. L'esame in commissione si conclude con il voto e con relazioni al consiglio regionale, ai sensi del regolamento interno.

3. Il progetto è successivamente discusso e votato in consiglio articolo per articolo e quindi nel suo complesso.

4. Il regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per l'esame delle iniziative legislative in commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dal consiglio anche se la commissione non ha concluso i propri lavori.

Art. 47.

Procedimento redigente

1. Il presidente del consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, può attribuire alle commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, al consiglio è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il presidente della giunta regionale o un quarto dei componenti del consiglio richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.

2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.

Art. 48.

Copertura finanziaria

1. Ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 49.

Promulgazione e pubblicazione

1. Le leggi regionali sono promulgate dal presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione, istituito presso il consiglio regionale, subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. L'entrata in vigore può avvenire anche prima della scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge sia dichiarata urgente dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La legge regionale può stabilire che i propri effetti decorrano da una data diversa da quella dell'entrata in vigore.

TITOLO II

I REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 50.

Potestà regolamentare

1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.

2. I regolamenti delegati dallo Stato nonché quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono approvati dal consiglio regionale.

3. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nei tempi e nei modi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali.

Capo V

L'AZIONE REGIONALE

Art. 51.

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio dell'attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all'art. 63.

2. La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.

3. La Regione determina l'articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.

Art. 52.

Copertura delle spese per lo svolgimento di funzioni conferite

1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni da essa conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l'esercizio delle attività amministrative delegate.

Art. 53.

Controllo interno

1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

Art. 54.

Enti, aziende, società

1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.

2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali.

3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonché dei rappresentanti della Regione in società.

Capo VI

LA FINANZA REGIONALE

Art. 55.

Autonomia finanziaria

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e secondo i principi del federalismo fiscale.

3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti fondamentali e le modalità di accertamento e riscossione.

Art. 56.

Demanio e patrimonio

1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.

Art. 57.

Programmazione economica e finanziaria

1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.

Art. 58.

Bilancio e altri documenti contabili

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla giunta e sono approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.

3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della giunta.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

6. L'approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla giunta.

Art. 59.

Sessione di bilancio

1. L'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio. Nell'ambito della medesima sessione il consiglio regionale esamina gli atti ad esso collegati di cui agli articoli 57 e 58.

2. Il regolamento interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori del consiglio sia finalizzata alla conclusione dell'esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.

Art. 60.

Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o vigilati

1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione sono trasmessi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, al consiglio regionale.

Art. 61.

Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria

1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all'art. 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.

Capo VII

LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 62.

Rapporti tra Regione ed enti locali

1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali; garantisce la partecipazione degli enti all'attività legislativa e di programmazione; organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

Art. 63.

Potere sostitutivo

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla normativa regionale.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

Art. 64.

Forme di cooperazione

1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni.

Art. 65.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali.

2. Esso ha sede presso il consiglio regionale.

3. Il consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il consiglio regionale e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale su convocazione del presidente del consiglio regionale.

4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.

Art. 66.

Competenze del consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:

a) alle modificazioni dello statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;

b) alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;

c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;

d) agli atti di programmazione generale;

e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.

2. Il consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.

3. Il consiglio può proporre al presidente della giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.

Art. 67.

Modalità di espressione del parere

1. I pareri del consiglio delle autonomie locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.

2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'art. 66, comma 1, lettere d) ed e).

Art. 68.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale.

2. Il consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.

3. Il consiglio ha potestà d'iniziativa legislativa nell'ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.

4. Il consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.

Capo VIII

DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE

Art. 69.

Principio di separazione e dirigenza

1. L'amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.

2. Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti conseguenti.

3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.

Art. 70.

Organizzazione degli uffici

1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione del consiglio e della giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione.

2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente al consiglio ed alla giunta regionali.

3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'ente.

4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.

Capo IX

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 71.

Autorità indipendenti di garanzia

1. Le autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente statuto sono disciplinate dalla legge regionale.

2. La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.

3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio regionale.

Art. 72.

Difensore civico

1. È istituito presso il consiglio regionale il difensore civico per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti.

2. Il difensore civico è un'autorità indipendente di garanzia.

3. Le competenze e l'organizzazione del difensore civico sono disciplinate dalla legge regionale.

Art. 73.

Comitato regionale per le comunicazioni

1. È istituito presso il consiglio regionale il comitato regionale per le comunicazioni, autorità indipendente di garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione secondo le disposizioni della legge regionale.

Art. 74.

Consulta statutaria

1. La consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.

2. Ha sede presso il consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

3. Ciascun componente della consulta è eletto dal consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.

4. I componenti della consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.

5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.

Art. 75.

Funzioni della consulta statutaria

1. La consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:

a) sulla conformità allo statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;

b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello statuto;

c) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'art. 10.

2. I pareri di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* possono essere richiesti dal presidente della giunta regionale o da un quinto dei consiglieri regionali.

3. Il parere di cui al comma 1 lettera *c)* è obbligatorio.

4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'assemblea.

5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del consiglio regionale.

6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni dello statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale.

2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dal consiglio con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi.

3. La deliberazione adottata dal consiglio è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*.

4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a *referendum* popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

5. Il *referendum* deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il *referendum* ha luogo successivamente alla decisione del giudice costituzionale.

Art. 77.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nello statuto regionale entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di approvazione nel *Bollettino ufficiale*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto:

a) cessa di avere efficacia lo statuto della Regione Liguria approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341;

b) sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

La presente legge statutaria sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 maggio 2005

BURLANDO

05R0709

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 AGOSTO 2005, n. 38.

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 18 ottobre 2005)

(Omissis).

05R0677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 agosto 2005, n. 39.

Determinazione delle nuove tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 20 settembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2784 del 10 agosto 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvate le tipologie e gli importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e degli altri introiti della ripartizione 41 come da allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente regolamento; rimangono in atto eventuali esenzioni particolari stabilite in precedenza con atto formale della Regione.

2. I nuovi diritti sono esecutivi a partire dal 1° ottobre 2005, con eccezione del canone annuo per l'allacciamento in rete alla base informativa catastotavolare, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2006.

3. Il rilascio dei servizi tramite gli uffici pubblici, che nelle altre province hanno identiche o analoghe competenze, avviene secondo le convenzioni o le modalità già in atto, a condizioni di reciprocità, con incameramento dei tributi da parte dell'ente che li riscuote.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 agosto 2005

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 24.*

(Omissis)

05R0626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 agosto 2005, n. 40

**Abrogazione del decreto del Presidente della provincia
12 luglio 2004, n. 23.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 27 settembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 10 agosto 2005,
n. 2760;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della provincia 12 luglio
2004, n. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 agosto 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 25.

05R0670

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 settembre 2005, n. 41.

**Modifica del regolamento in materia di procedure negoziali e
d'acquisti e servizi in economia**

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 18 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2964 del
29 agosto 2005

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è inserito il seguente
articolo:

«Art. 7-bis. (Redazione e modalità di pubblicazione e termini). —

1. Sino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge, per la
redazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi degli
appalti pubblici di servizi e di forniture, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 36 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo
e del consiglio del 31 marzo 2004, nonché i formulari nello stesso indicati.

2. In ordine ai bandi pubblicati ai sensi del comma 1, sono inoltre
osservati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di
ricezione delle offerte di cui all'art. 38 della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, e le disposi-
zioni correlate.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 settembre 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 27.

05R0678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 settembre 2005, n. 43.

**Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima
infanzia.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 46 del 15 novembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3127 del 29 ago-
sto 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il servizio socio-educativo per la
prima infanzia, denominato microstruttura, ai sensi del comma 4 del-
l'art. 1-bis, della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8.

Art. 2.

Gestione e caratteristiche del servizio

1. Il servizio di microstruttura per bambini tra zero e trentasei
mesi è gestito direttamente dai comuni, i quali possono a tal fine inca-
ricare enti privati non aventi fine di lucro accreditati.

2. Il servizio è erogato in forma flessibile ed è garantita all'utenza
la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla setti-
mana e per un numero limitato di ore al giorno in modo da garantire
il più possibile la personalizzazione degli interventi, nel rispetto dei
bisogni del bambino.

Art. 3.

Accreditamento

1. La gestione sul territorio provinciale di servizi socio-educativi
di microstruttura per la prima infanzia è soggetta ad accreditamento.

2. L'accREDITAMENTO è rilasciato dai direttore della ripartizione
provinciale politiche sociali entro 180 giorni dalla presentazione della
domanda da parte dei soggetti interessati.

3. L'accREDITAMENTO di cui al comma 2 ha validità triennale.

4. L'ente accreditato trasmette annualmente all'ufficio compe-
tente della ripartizione provinciale politiche sociali, una relazione
attestante il mantenimento delle condizioni che hanno permesso il
rilascio dell'accREDITAMENTO.

Art. 4.

Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento del servizio è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10.

Art. 5.

Spazi interni e capacità ricettiva

1. La capacità ricettiva massima della microstruttura è di diciotto posti-bambino.

2. Gli spazi interni non possono comunque essere inferiori a otto metriquadri per posto-bambino, intesi come superficie utile netta per bambino.

3. L'eventuale predisposizione dei pasti all'interno della struttura è effettuata in locali destinati esclusivamente a tale attività.

4. Sono previsti spazi distinti per gli adulti operanti all'interno della struttura, quali servizi igienici e spogliatoio.

Art. 6.

Spazi esterni

1. La microstruttura dispone di uno spazio esterno situato nelle immediate vicinanze.

Art. 7.

Parere igienico-sanitario e assicurazione

1. L'avvio dell'attività è subordinato all'acquisizione preventiva del parere igienico-sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

2. I bambini assistiti ed il personale operante sono assicurati per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 8.

Regolamento interno

1. La microstruttura è dotata di un proprio regolamento interno.

Art. 9.

Persone

1. Il personale addetto all'assistenza diretta dei bambini è in possesso di qualifica professionale acquisita al termine di una specifica formazione avente durata non inferiore a 1.000 ore, i cui criteri di ammissione sono stabiliti dalla giunta provinciale.

2. Ai fini del conseguimento della qualifica professionale di cui al comma 1, il diploma di «assistente domiciliare all'infanzia-Tagesmutter» vale quale credito formativo, unitamente alla specifica esperienza maturata.

3. Il personale in possesso del diploma di «assistente domiciliare all'infanzia-Tagesmutter», nonché di un attestato relativo alla frequenza di un modulo formativo aggiuntivo, può operare all'interno della microstruttura in misura non superiore ad una unità ed in ogni caso in presenza di un assistente all'infanzia di cui al comma 1.

4. Nella microstruttura è garantita la presenza costante di almeno una o un assistente all'infanzia ogni cinque bambini presenti in struttura.

5. Una delle o uno degli assistenti all'infanzia in servizio assolve alla funzione di coordinamento della struttura.

6. Il coordinamento pedagogico è garantito per un minimo di dodici ore mensili da personale qualificato, in possesso di diploma di laurea ad indirizzo pedagogico, il quale definisce, assieme alla persona di coordinamento della struttura, l'indirizzo pedagogico del servizio, provvedendo al relativo monitoraggio, alla supervisione nonché alla verifica dell'idoneità e coerenza degli strumenti elaborati per la documentazione del lavoro svolto.

7. Il personale addetto alla preparazione dei pasti possiede conoscenze e attitudini tali da garantire la giusta alimentazione, nel rispetto delle tabelle dietologiche fornite dal servizio dietologico e nel rispetto della normativa vigente concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

8. Il personale addetto all'assistenza, oltre ad un'adeguata formazione di base, fruisce di una formazione permanente in servizio, compresa una formazione in ambiti specifici, che consentano un intervento coerente, in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Art. 10.

Requisiti di processo

1. I soggetti erogatori del servizio di microstruttura:

a) dispongono di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività socioeducative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio e garantiscono la continuità educativa con la scuola dell'infanzia;

b) attuano o aderiscono ad iniziative di collaborazione con gli altri enti del territorio gestori di servizi all'infanzia pubblici e privati, al fine di realizzare un sistema di servizi integrato;

c) garantiscono la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione;

d) dispongono di strumenti e metodologie di valutazione della soddisfazione del personale e delle famiglie utenti del servizio;

e) erogano il servizio in lingua italiana e tedesca.

Art. 11.

Partecipazione ai costi

1. Le famiglie utenti delle microstrutture accreditate partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. La tariffa oraria minima a carico delle famiglie utenti del servizio è pari ad € 0,50; la tariffa massima viene stabilita dal comune gestore del servizio e non può superare il 50 per cento del costo totale del servizio e comunque l'importo di € 400 al mese.

3. Gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati con delibera della giunta provinciale con la rideterminazione della quota base ai sensi dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 12.

Costi e tariffe

1. I comuni determinano i costi del servizio calcolandoli per unità giornaliera di frequenza e unità oraria.

2. I costi e le tariffe sono altresì fissati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla provincia.

Capo II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Tariffe agevolate per gli utenti dei servizi all'infanzia

1. Nell'allegato C del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è inserita la voce «Microstrutture per bambini 0-36 mesi», con i seguenti parametri da inserire nella colonna 2: 1,5 per la condizione economica garantita e 40 come percentuale di consumo dell'eccedenza.

2. I parametri per il calcolo della partecipazione tariffaria delle famiglie utenti dei servizi all'infanzia «asilo nido» e «servizio di assistenza domiciliare all'infanzia» elencati nell'allegato C del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 sono così modificati: 1,5 per la condizione economica garantita e 50 come percentuale di consumo dell'eccedenza.

Art. 14.

Regime provvisorio di funzionamento

1. Le microstrutture già funzionanti sul territorio provinciale all'entrata in vigore del presente regolamento, e già in rapporto di convenzionamento o contribuzione con i comuni o con la provincia autonoma, sono autorizzate provvisoriamente al funzionamento fino alla conclusione dell'istruttoria da parte della ripartizione politiche sociali per il rilascio dell'accreditamento di cui all'art. 3, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;

b) possesso del parere igienico-sanitario di cui all'art. 7;

c) impiego di personale con formazione socio-pedagogica, che garantisca la presenza in servizio nella misura prevista al comma 4 dell'art. 9.

2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è da prodursi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli enti erogatori di cui al comma 1 autorizzati provvisoriamente all'erogazione del servizio di microstruttura presentano domanda di accreditamento all'ufficio competente della Ripartizione provinciale politiche sociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La mancata presentazione della domanda di accreditamento entro i termini di cui al comma 3 determina la preclusione all'accesso al finanziamento pubblico e la decadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 15.

Personale delle microstrutture

1. Il personale in possesso di diploma di «assistente domiciliare all'infanzia-Tagesmutter» può prestare servizio in microstruttura nelle funzioni esercitate dal personale in possesso del titolo di assistente all'infanzia, di cui al comma 1 dell'art. 9, anche in misura superiore ad un'unità di personale per singolo servizio, a condizione che entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento abbia conseguito la relativa qualifica professionale.

Art. 16.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, sono così sostituite:

«a) conseguimento del diploma di qualifica al termine di un corso di formazione professionale specifico di durata non inferiore a complessive 450 ore, oppure possesso del diploma di maestra d'asilo o di assistente all'infanzia;

b) età non inferiore ai diciotto anni;»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Le istituzioni garantiscono la presenza di coordinatori o coordinatrici in ogni zona dove il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è attivo.»

3. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, è così sostituito:

«2. Il corso di formazione ha una durata minima di 450 ore.»

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 settembre 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2005
registro n. 1, foglio n. 29.

05R0733

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2005, n. 0260/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 6, comma 101 - Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 100 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005) con cui si autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle Camere di commercio per l'attuazione di specifiche iniziative, al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese;

Visto l'art. 6, comma 101 della citata legge regionale n. 1/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità d'intervento delle Camere di commercio per l'attuazione delle anzidette iniziative;

Considerato che:

le Camere di commercio, espressamente individuate dalla citata normativa quali soggetti attuatori degli interventi promozionali in parola, sono già partners della Regione per la realizzazione dei programmi di promozione all'estero cofinanziati dal Ministero delle attività produttive e dall'Istituto nazionale per il commercio estero;

l'attività di sostegno alla promozione affidata alle Camere di commercio con la precitata normativa regionale è da ritenersi a tutti gli effetti attività istituzionale;

Ritenuto di conseguenza ammissibile, in sede di prima applicazione del regolamento, il finanziamento delle iniziative avviate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2005 e prima della presentazione della domanda, ferma restando l'individuazione delle spese ammissibili specificate nel regolamento in parola;

Ritenuto di adottare il «regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme della giunta regionale n. 1800 del 22 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2005

ILLY

Legge regionale n. 1/2005 art. 6, comma 101. Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese.

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 6, comma 101, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità d'intervento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, per l'attuazione di specifiche iniziative dirette:

a) a promuovere i processi di internazionalizzazione, intesa a sostenere i sistemi produttivi locali nell'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze fondamentali per radicarsi sui mercati internazionali;

b) a valorizzare ed a rafforzare la presenza dei sistemi produttivi locali sui mercati esteri, attraverso la realizzazione di una serie di azioni di promozione e di «accompagnamento».

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Le Camere di commercio di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine beneficiano dei finanziamenti finalizzati all'attuazione di specifiche iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 2, con sede operativa nel territorio regionale.

2. Beneficiano delle iniziative attuate dalle Camere di commercio le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonché di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

4. Per l'attuazione dei programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione, le Camere di commercio verificano il rispetto, da parte delle PMI, delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10, del 13 gennaio 2001.

Capo III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 3.

Presentazione della domanda contenente il programma di attività promozionale

1. Le Camere di commercio presentano alla direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, anche con iniziativa congiunta, la domanda contenente il programma di attività promozionale.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire entro il 31 gennaio di ciascun anno. Nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria fa fede la data del timbro datario apposto dagli uffici regionali mentre nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici fa fede la data di spedizione.

3. La domanda deve essere accompagnata dal programma di attività promozionale costituito:

a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei risultati attesi sui singoli progetti;

b) da una scheda descrittiva di ogni singolo progetto secondo lo schema di cui all'allegato B, che illustri in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi;

c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni camerale.

4. I progetti sono redatti preferibilmente riunendo le azioni promozionali da svolgere per aree progettuali omogenee, come definite dall'art. 4.

5. Il programma contiene un'analisi dei benefici attesi ed individua gli indicatori e gli standards di successo da applicare consuntivamente, al fine di misurare i risultati dei progetti, facendo ricorso, ove possibile, ad indicatori di tipo valutativo.

6. Il programma di attività promozionale può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima della loro esecuzione e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente la domanda di cui al comma 1 individua l'ente camerale capofila destinatario del finanziamento ed è sottoscritta dai presidenti delle Camere di commercio interessate.

Art. 4.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative promozionali che rientrano nelle seguenti aree progettuali:

a) area informativa: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet;

b) area formativa e dell'addestramento professionale: corsi diretti alle imprese (specie nei settori della gestione dei processi di esportazioni e della pianificazione dei percorsi di internazionalizzazione); workshop, seminari e azioni di sensibilizzazione degli operatori locali (outgoing);

c) area dei contatti per la conclusione di affari: partecipazione diretta a eventi fieristici; missioni istituzionali all'estero per la definizione di accordi di partenariato istituzionale; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori a manifestazioni fieristiche; missioni e sensibilizzazione di operatori esteri (incoming);

d) area di assistenza alle imprese, di consulenza precompetitiva e di indagine esplorativa sui mercati tradizionali ed emergenti;

e) altre iniziative promozionali, per specifiche aree geografiche o per specifici settori produttivi.

2. Non sono finanziabili iniziative avviate prima della presentazione della domanda.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese da sostenersi per l'attuazione delle iniziative promozionali, anche tramite le aziende speciali camerale, previste dall'art. 4 e, in particolare le spese per il personale.

2. Le spese del personale di cui al comma 1 sono determinate in misura forfettaria sulla base dei costi presunti e non possono superare complessivamente la percentuale del 15% dell'importo totale delle spese per l'attuazione del programma di attività promozionale.

Art. 6.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di intervento richiedendo, ove necessario, la documentazione integrativa.

Art. 7.

Concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi alle Camere di commercio, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

2. Ai fini della concessione dell'incentivo sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente tra le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 6, comma 101 della legge regionale n. 1/2005.

3. Nel caso in cui le iniziative siano intraprese disgiuntamente, l'incentivo è concesso in proporzione al numero delle imprese iscritte al registro di ciascun ente camerale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

4. Nel caso in cui le Camere di commercio intraprendano iniziative sia in forma congiunta che disgiunta, la ripartizione prevista al comma 3 è effettuata con le risorse finanziarie disponibili dopo la concessione di cui al comma 2.

5. Il servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario comunica tempestivamente alle Camere di commercio la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. Il servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario comunica tempestivamente alle Camere di commercio l'inammissibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 8.

Rendicontazione delle spese

1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione delle iniziative promozionali è costituita da una relazione redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato C, riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività ed è sottoscritta, in caso di iniziative intraprese congiuntamente, dal segretario generale dell'ente camerale capofila.

Art. 9.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

2. L'importo da erogare è commisurato all'importo totale dei costi sostenuti dalla Camera di commercio per l'attuazione del programma di attività promozionale al netto dei ricavi (altri incentivi pubblici, sponsorizzazioni di eventi e prodotti, ricavi derivanti dall'erogazione di servizi) connessi all'attuazione del programma medesimo.

3. Gli importi pari o superiori a € 30.000 possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

Capo IV

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, le Camere di commercio prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione al servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, entro i limiti di spesa ammessa.

2. Al fine di assicurare un'adeguata proiezione delle Camere di commercio verso gli operatori potenzialmente interessati alle iniziative previste dal presente regolamento, le Camere medesime sono tenute a valorizzare la conoscenza dei progetti previsti dal programma di attività promozionale, prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni programmate.

3. In armonia con quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali), le Camere di commercio comunicano all'Unione europea, per il tramite dell'amministrazione regionale, l'attuazione delle eventuali misure di incentivo alle imprese ricomprese nei programmi promozionali, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Art. 11.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) l'amministrazione regionale può effettuare presso le Camere di commercio controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, sono finanziabili le iniziative avviate prima della presentazione della domanda e successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2005.

2. Le Camere di commercio presentano alla direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, anche con iniziativa congiunta, la domanda contenente il programma di attività promozionale per il 2005 secondo le modalità previste dall'art. 3 ed entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Norma interpretativa

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

05R0630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005 n. 0262/Pres.

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 14 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000 che rende obbligatoria la lotta alla flavescenza dorata della vite;

Visto l'art. 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede, fra gli altri, interventi strutturali e di prevenzione negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2001 che individua le modalità alle quali le Regioni devono attenersi nell'attuazione di detti interventi;

Visti i decreti del direttore generale della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali 3 maggio 2001, 16 dicembre 2002 e 28 novembre 2003, con i quali sono state assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia somme per il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di flavescenza dorata;

Vista la nota n. 100420 del 19 febbraio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato la decisione positiva assunta dalla commissione U.E. circa la compatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, delle misure previste dall'art. 129, comma 1, lettera d) della legge n. 388/2000, attuato con il decreto ministeriale 9 aprile 2001;

Visto il Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite approvato con decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2001, n. 053/Pres.;

Visto il Regolamento concernente modalità e criteri per la sovvenzione delle spese sostenute per l'estirpazione ed il reimpianto di vigneti colpiti dalla flavescenza dorata della vite di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2001, art. 1, comma 3, approvato con il decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2002, n. 0195/Pres.;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003, n. 959 del 16 aprile 2004 e n. 1967 del 22 luglio 2004 di riordino e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale;

Considerato che le predette deliberazioni con l'istituzione del Servizio fitosanitario regionale hanno soppresso gli osservatori per le malattie delle piante di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

Visti il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., che approva il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali», nonché il decreto 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo, che individuano le competenze del servizio fitosanitario regionale, tra le quali è compresa l'attuazione di programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico, nonché la correzione degli indennizzi economici da questi previsti;

Visto il decreto del direttore del servizio fitosanitario regionale prot. 30994 del 24 marzo 2004 che recepisce i precedenti provvedimenti degli osservatori per le malattie delle piante, li aggiorna all'attuale situazione epidemiologica della malattia e dà attuazione in sede locale alle misure di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite, adottando specifiche misure nelle aree nelle quali la malattia è stata accertata, in quelle ancora indenni nonché nelle aree di primario interesse vivaistico;

Valutato che l'attività posta in atto dall'Amministrazione regionale nel corso dell'ultimo quinquennio ha consentito di evitare lo scoppio epidemico della malattia ed ha efficacemente attenuato l'impatto della flavescenza dorata sui comparti viticolo e vivaistico della Regione, limitando la diffusione della malattia nel territorio e mantenendone ovunque l'incidenza entro livelli molto contenuti;

Ritenuto utile per il proficuo esercizio delle attività viticole e vivaistiche mantenere in atto l'azione di vigilanza e proseguire nelle azioni di controllo nonché prevedere il mantenimento, almeno in alcune aree, degli obblighi di eliminazione delle viti infette che costituiscono fonti di inoculo;

Ritenuto, nelle mutate condizioni epidemiologiche della malattia, di provvedere ad un riordino delle norme regionali di intervento economico a sostegno dei viticoltori danneggiati dalle operazioni di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, provvedendo alla loro riunificazione in unico provvedimento, aggiornato nelle finalità e nelle procedure;

Ritenuto, per tale motivo, di abrogare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 053/Pres. del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0195/Pres. del 25 giugno 2002;

Valutate congrue, nell'attuale fase di contrasto della malattia, le provvidenze economiche disposte dal citato decreto ministeriale 9 aprile 2001 in favore dei viticoltori danneggiati dalle operazioni di controllo ed eradicazione della flavescenza dorata, secondo le finalità e gli importi ivi previsti, essendo venuta meno l'impellenza dell'adozione di specifiche e più concessive misure di intervento regionale;

Preso atto che l'aiuto per l'estirpazione dell'intero appezzamento vitato previsto dal presente programma non è cumulabile con il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui ai Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su Conforme deliberazione della giunta regionale n. 1821 del 22 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001, modalità e criteri per la concessione di contributi in favore dei soggetti che, in ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 31 maggio 2000 di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite e dai conseguenti provvedimenti attuativi emanati dal Servizio fitosanitario regionale, procedano all'eliminazione di viti o barbatelle infette nonché di intere superfici vitate colpite dalla malattia e alla loro eventuale sostituzione o reimpianto.

Art. 2.

Competenze

1. La concessione del contributo, l'istruttoria delle relative domande, i controlli sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento nonché la vigilanza sull'applicazione delle misure di lotta obbligatoria competono al Servizio fitosanitario regionale della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Nel caso di estirpazioni avvenute a motivo della flavescenza dorata, il diritto di reimpianto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale del 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. è concesso dal servizio produzioni agricole della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base dell'esito degli accertamenti effettuati dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 3.

Definizioni

1. Per viti sintomatiche si intendono piante di vite con sintomi riferibili a flavescenza dorata della vite o altri giallumi della vite.

2. Per appezzamento vitato si intende una superficie continua coltivata a vite, omogenea per conduzione, vitigno ed età.

Art. 4.

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi sono i conduttori, a qualsiasi titolo, del vigneto danneggiato oppure i proprietari nel caso di estirpazione senza reimpianto.

Art. 5.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese derivanti dai seguenti interventi:

- a) sostituzione di singole viti sintomatiche;
- b) estirpazione di appezzamenti vitati, senza successivo reimpianto;
- c) estirpazione di appezzamenti vitati con successivo reimpianto;
- d) distruzione di barbatelle in vivaio.

2. I reimpianti sono ammissibili a contributo nel caso in cui venga assicurata l'adozione delle razionali condizioni di profilassi prescritte dal servizio fitosanitario regionale, e siano rispettate le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

Art. 6.

Entità del contributo

1. La misura massima del contributo è pari al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri sottoindicati:

- a) euro 2,58 per pianta, per la sostituzione di viti singole;
- b) euro 2.066,00 per ettaro di vigneto estirpato, se all'estirpazione non segue il reimpianto;
- c) euro 15.494,00 per ettaro di vigneto estirpato, se all'estirpazione segue il reimpianto di pari superficie;
- d) euro 1,29 per pianta, per la distruzione di barbatelle in vivaio.

2. Nella determinazione delle spese ammissibili a contributo possono essere presi in considerazione anche i reimpieghi aziendali ed il lavoro prestato dal conduttore.

Art. 7.

Segnalazione preventiva di danno

1. Per ottenere i contributi previsti dal presente Regolamento, i viticoltori che, sulla base delle vigenti norme di lotta obbligatoria, ritengono di dover procedere alla eliminazione di viti o barbatelle sintomatiche oppure all'estirpazione di superfici vitate gravemente colpite da flavescenza dorata della vite, presentano al servizio fitosanitario regionale, anche per il tramite dei suoi uffici periferici, entro il 30 settembre di ciascun anno, una segnalazione preventiva di danno (di seguito denominata «segnalazione»).

2. La segnalazione riporta:

- a) gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
- b) l'ubicazione degli appezzamenti vitati interessati dalla malattia, con gli estremi catastali;

c) la superficie, l'età, la varietà coltivata, il numero delle viti presenti e quello delle viti sintomatiche;

d) il numero identificativo della dichiarazione di superficie vitata resa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000 («Mod. B1»).

3. La concessione dei contributi non è subordinata alla presentazione della segnalazione nei casi di vigneti, viti o barbatelle riscontrati affetti da giallumi della vite nel corso di diretto accertamento da parte del servizio fitosanitario regionale, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sul territorio.

Art. 8.

Accertamenti d'ufficio

1. Il Servizio fitosanitario regionale, al fine di un corretto riconoscimento diagnostico, procede al sopralluogo in azienda per tutte le segnalazioni che denuncino:

- a) barbatelle sintomatiche in vivaio;
- b) un numero di viti con sintomi di giallumi della vite superiore a cento per azienda;
- c) appezzamenti vitati da estirpare in quanto manifestano più del venticinque per cento di viti sintomatiche.

2. Nel caso predetto, le operazioni di estirpazione possono iniziare solo a seguito di formale decisione del servizio fitosanitario regionale.

3. Nel caso di vigneti che manifestino un'incidenza di malattia inferiore ai predetti limiti, il sopralluogo in azienda riguarda un campione di almeno il dieci per cento delle segnalazioni pervenute e le operazioni di estirpazione possono iniziare solo dopo il 31 dicembre successivo alla presentazione della segnalazione, o sulla base di anteriori formali disposizioni del servizio fitosanitario regionale.

Art. 9.

Domanda di contributo

1. La domanda, sottoscritta dall'avente titolo con valore di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove necessario, è presentata al servizio fitosanitario regionale, anche per il tramite dei propri uffici periferici, e riporta, oltre ai dati già richiesti per la segnalazione, i seguenti elementi:

- a) estremi anagrafici e fiscali del beneficiario;
- b) dichiarazione che per i medesimi interventi strutturali il richiedente non beneficia di altre contribuzioni pubbliche;
- c) dichiarazione sul corretto adempimento alle vigenti disposizioni di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

2. Nel caso di sostituzione di viti, la domanda è inoltre corredata da:

- a) fatture d'acquisto delle barbatelle;
- b) rendicontazione delle spese sostenute per le operazioni di estirpazione e rimpiazzo.

3. Nel caso di estirpazione di appezzamento vitato seguita da reimpianto, la domanda è inoltre corredata da:

- a) fatture d'acquisto delle barbatelle, dei pali di sostegno, delle ancore, dei fili d'acciaio, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto, costituendone parte integrate;
- b) rendicontazione delle spese sostenute per le operazioni di estirpazione e reimpianto;
- c) planimetria di vigneto oggetto di reimpianto;
- d) misura catastale o copia del foglio di possesso ovvero atto equipollente relativo alle particelle sulle quali si reimpianta il vigneto;
- e) dichiarazione che i vigneti realizzati a reimpianto ricadono nella stessa zona tipica di produzione di quelli estirpati e soddisfano gli specifici requisiti previsti dai vigenti disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine;
- f) autorizzazione al reimpianto da parte degli eventuali proprietari o comproprietari, se le particelle interessate non sono di proprietà del richiedente. Tale atto autorizzativo può essere surrogato da dichiarazione sostitutiva del richiedente, nel caso in cui il reimpianto avvenga sulla medesima superficie oggetto di estirpazione.

4. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto o rimpiazzo sostenute dal beneficiario con il proprio lavoro, sono rendicontate tramite una dichiarazione delle ore effettivamente impiegate. Analogamente, nel caso di rimpiego di materiali di produzione aziendale, la rendicontazione avviene mediante dichiarazione del valore di stima degli stessi, a firma del dichiarante.

Art. 10.

Termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo può essere presentata a conclusione degli interventi di bonifica fitosanitaria previsti dall'art. 3, comma 2, e comunque entro i seguenti termini:

a) 30 giugno dell'anno immediatamente successivo alla segnalazione o all'accertamento d'ufficio, nei casi di rimpiazzo di singole viti, casi di estirpazione non seguita da reimpianto e nei casi di distruzione di barbatelle;

b) trentasei mesi dalla data della formale decisione del servizio fitosanitario regionale di cui all'art. 8, nei casi di estirpazione seguita da reimpianto.

Art. 11.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del servizio fitosanitario regionale dell'avvenuta esecuzione dei lavori previsti. Nel caso di sostituzioni di viti, l'accertamento è limitato alla verifica di un campione di almeno il dieci per cento delle domande presentate.

Art. 12.

Priorità ed esclusioni

1. Ogni semestre il Servizio fitosanitario regionale effettua una ricognizione delle domande giacenti inevase. Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a soddisfarle nella misura massima prevista è data priorità per la liquidazione, in ordine decrescente, alle seguenti tipologie di operazioni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande:

- a) estirpazione di appezzamenti vitati con successivo reimpianto;
- b) estirpazione di appezzamenti vitati, senza successivo reimpianto;
- c) sostituzione di singole viti;
- d) distruzione di barbatelle sintomatiche.

2. L'importo minimo del contributo concedibile è di euro 100,00.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del punto 2 dell'art. 5 non sono cumulabili con il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui ai Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000.

Art. 13.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il termine del 30 giugno indicato alla lettera a) dell'art. 10 è posticipato al 30 settembre.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2001, n. 053/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2002, n. 0195/Pres.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005, n. 0264/Pres.

Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), approva il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

Visto in particolare l'allegato E del citato decreto ministeriale n. 468/2001, che individua quale sito di interesse nazionale l'area del porto industriale di Trieste.

Visto l'allegato G dello stesso decreto ministeriale n. 468/2001, che ripartisce i finanziamenti statali e assegna al sito inquinato di interesse nazionale di Trieste un finanziamento pari a lire 23.200.000.000;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ove si prevede che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste.

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 6, della succitata legge regionale n. 19/2004, con il quale si dispone che con regolamento sono individuati i soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti.

Visto l'art. 42 dello statuto.

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 22 luglio 2005, n. 1792;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente i criteri, le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, in attuazione dell'art. 4, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento individua i criteri, le modalità, le condizioni ed i termini ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per le attività di bonifica e ripristino ambientale all'interno del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, come individuato dal decreto ministeriale n. 639/RIBO/M/DI/B del 24 febbraio 2003.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del Regolamento si intende, come previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati), per:

a) sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;

b) sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito, è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;

c) sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;

d) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;

e) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;

f) ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali;

g) messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1 al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'art. 1 i seguenti soggetti:

a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;

b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;

c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Art. 4.

Soggetti esclusi

1. Non possono in ogni caso beneficiare del finanziamento:

a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nonché gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 e non integrante la fattispecie illecita di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'art. 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;

b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti *inter vivos*, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

2. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 si estendono altresì alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento.

Art. 5.

Interventi e spese ammissibili

1. Sono considerati ammissibili gli interventi di:

a) messa in sicurezza d'emergenza;

b) caratterizzazione;

c) bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento devono essere inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina gestione rifiuti, dal legale rappresentante dell'ente pubblico di cui all'art. 3 comma 1, lettere a) e b) o, dai soggetti privati di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande, devono essere corredate dalla documentazione attestante il titolo di proprietà o di altro diritto reale sulle aree oggetto di intervento.

3. Le domande relative agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di messa in sicurezza di emergenza esaminato favorevolmente in sede di conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate nel corso della conferenza medesima;

b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

4. Le domande relative agli interventi di caratterizzazione devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) piano della caratterizzazione approvato in sede di Conferenza di servizi ministeriale, comprensivo degli aggiornamenti o elaborati integrativi conseguenti ad eventuali prescrizioni formulate nel corso della conferenza medesima;

b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

5. Le domande relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) progetto definitivo di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale approvato ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

b) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

c) cronoprogramma, articolato secondo le attività principali da svolgere per la realizzazione dell'intervento.

6. Sono ammesse a finanziamento le spese di progettazione, che nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) si intendono riferite alle spese per la redazione del piano di caratterizzazione.

Sono finanziate le spese ammissibili nei limiti previsti dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 7.

Criteri di priorità

1. I finanziamenti sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo i seguenti criteri di priorità:

a) messa in sicurezza d'emergenza;

b) caratterizzazione;

c) bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nel caso in cui siano già stati realizzati la caratterizzazione e gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

2. Nell'ambito della stessa tipologia gli interventi sono collocati in ordine decrescente di costo, nel caso di parità viene data priorità alla domanda pervenuta in data anteriore.

Art. 8.

Modalità di concessione e di erogazione del finanziamento

1. Ai fini della concessione, della erogazione e della rendicontazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 9.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, nei termini previsti dal decreto di concessione con le modalità di cui al titolo II capitolo III della legge regionale n. 7/2000 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 10.

Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio sull'attuazione delle attività oggetto di finanziamento è svolto, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dal servizio disciplina gestione rifiuti della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che può avvalersi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia.

2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia di Trieste, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

3. I soggetti beneficiari, ogni tre mesi, predispongono e trasmettono al servizio disciplina gestione rifiuti della direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzia l'avanzamento fisico e finanziario.

4. L'amministrazione regionale provvede annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

Art. 11.

Vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di concessione del finanziamento stesso, ai sensi dell'art. 32 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12.

Procedure di revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono revocati nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 4 nonché nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario e delle altre disposizioni contenute nel decreto di concessione.

2. In ogni caso si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Fonti di finanziamento

1. Le attività di cui al presente regolamento sono finanziate con i fondi del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale approvato dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, nonché con le somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 14.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande già presentate devono essere reiterate ai sensi del presente regolamento. La direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina gestione rifiuti provvederà a richiedere eventuali integrazioni alla documentazione già precedentemente presentata.

Art. 15.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge regionale n. 14/2002.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005, n. 0265/Pres.

Regolamento recante i criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *p-bis*) della legge regionale n. 30/1987 ove si prevede che la Regione determini con regolamento gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 209/2003 ove si prevede che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del medesimo decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio e che con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento;

Visto l'art. 4, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 «Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», ove si prevede tra l'altro, che la Regione, determini gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», ove si prevede che le province provvedono, tra l'altro, all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti medesimi;

Rilevato che, per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 209/2003, è necessario determinare gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1790 del 22 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante i criteri per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 10, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento individua gli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell'art. 4, comma 10, legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono tenuti al pagamento degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli di cui all'art. 1, i soggetti destinatari degli stessi.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. Destinataria del pagamento per l'attuazione delle attività indicate nell'art. 4 è la provincia competente per territorio.

Art. 4.

Ispezioni soggette a pagamento

1. Le attività ispettive, previste dal decreto legislativo n. 209/2003, verso gli impianti, in esercizio o in attesa di autorizzazione, che svolgono attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso, nonché le attività ispettive verso gli impianti che svolgono l'attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sono soggette a pagamento, come di seguito elencato:

a) ispezione prevista dall'art. 15, comma 4, decreto legislativo n. 209/2003 per attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1999 n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

b) ispezione preventiva prevista dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 209/2003 per ammissione ad attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

c) ispezione annuale prevista dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 209/2003 per controllo attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

d) ispezione annuale per il controllo delle attività di trattamento autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La provincia competente per territorio che svolge l'attività ispettiva di cui al comma 1, determina la durata della stessa e richiede al destinatario una tariffa oraria pari a cinquanta euro da versare secondo le modalità previste dall'art. 6.

Art. 5.

Oneri per l'attività di istruttoria

1. L'attività di istruttoria relativa alle prestazioni effettuate dalla provincia competente per territorio è posta, in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 209/2003, a carico del soggetto destinatario della stessa. Tale attività è subordinata al versamento degli importi definiti nella tabella A allegata al presente regolamento, per scaglioni successivi, in base all'ammontare riportato.

2. L'esame e l'approvazione dei progetti di adeguamento di cui all'art. 15, comma 1 del decreto legislativo n. 209/2003 non rientra tra le attività che comportano il pagamento degli oneri istruttori.

Art. 6.

Modalità di pagamento

1. Le province con proprio provvedimento individuano le modalità di versamento degli oneri istruttori per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati in applicazione del decreto legislativo n. 209/2003.

ALLEGATO

TABELLA A

Art. 5.

Oneri per l'attività istruttoria

Importo progettuale intervento	Oneri istruttori
Fino a 300.000,00 euro	800,00 euro
Da 300.001,00 euro a 500.000,00 euro	900,00 euro
Da 500.001,00 euro a 1.000.000,00 euro	1.000,00 euro
Da 1.000.001,00 euro a 1.500.000,00 euro	1.100,00 euro
Da 1.500.001,00 euro a 2.000.000,00 euro	1.200,00 euro
Oltre 2.000.000,00 euro	1.300,00 euro

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» che stabilisce, tra l'altro, i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e per le discariche, nonché le misure, le procedure e gli orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente;

Visto in particolare l'art. 14, commi 1 e 2 del succitato decreto legislativo n. 36/2003, ove si prevede che l'attività di discarica sia soggetta alla prestazione di una garanzia per la attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura nonché alla prestazione di una altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

Visto inoltre l'art. 17, comma 7, del citato decreto legislativo n. 36/2003 il quale prevede che le Regioni adeguino la propria normativa a quanto disciplinato dal medesimo decreto;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 1 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ove si prevede che l'amministrazione regionale adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dal decreto legislativo n. 22/1997, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera l) della già citata legge regionale n. 30/1987 che stabilisce che alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

Visto l'art. 3, comma 1 primi cinque punti, e l'art. 4, comma 2, del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» che disciplinano la determinazione, la durata e lo svincolo delle garanzie finanziarie;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare con un nuovo regolamento le garanzie finanziarie per la attivazione e la gestione operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura nonché la prestazione di altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura, tenuto conto della necessità di adeguare la normativa vigente alle modifiche legislative intervenute;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1701 del 15 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 lettera l) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati alla gestione della discarica sono obbligati alla prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e le procedure di chiusura, nonché per la gestione successiva alla chiusura, come previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. Sono obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie, di cui al comma 1, i soggetti, pubblici e privati, già autorizzati alla gestione di discariche che hanno presentato il piano di adeguamento della discarica ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

Art. 3.

Costituzione della garanzia per discarica

1. Le garanzie finanziarie, per l'attivazione, la gestione operativa della discarica nonché per la gestione successiva alla chiusura, devono essere prestate a favore della provincia competente per territorio prima del rilascio dell'autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero, per le discariche già in esercizio alla data del 27 marzo 2003, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le garanzie finanziarie devono essere prestate entro i termini indicati al precedente comma 1. In caso contrario l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, provvede alla diffida, alla sospensione e successivamente alla revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

3. La garanzia deve essere costituita esclusivamente con le seguenti modalità:

a) mediante valida e reale cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche;

b) mediante fidejussione bancaria, rilasciata da agenzie di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e successive modifiche ed integrazioni;

c) mediante fidejussione assicurativa, rilasciata da società autorizzata a costituire garanzia a favore dello Stato ed altri enti pubblici, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

3. Il provvedimento di autorizzazione deve in ogni caso espressamente indicare che le garanzie finanziarie prestate, a favore della provincia competente per territorio, ai sensi di quanto disposto al comma 1, devono coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica.

Art. 4.

Determinazione delle garanzie

1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata per singoli lotti, a prescindere dalla categoria di appartenenza, le garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e la gestione successiva alla chiusura della discarica possono essere prestate per singoli lotti autorizzati.

Art. 5.

Validità e vincolo delle garanzie

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e trattenuta per almeno due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è trattenuta per almeno trenta anni, dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003.

3. Tale garanzia può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili sino alla copertura di trenta anni.

Art. 6.

Escussione delle garanzie

1. La provincia intestataria delle garanzie finanziarie procede all'escussione delle stesse in caso di violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di violazione delle disposizioni per la regolare gestione della discarica, nonché in caso di violazione di ogni altra norma in materia di gestione dei rifiuti.

2. Il pagamento dell'importo garantito è eseguito dal fidejussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

3. Ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il fidejussore non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il soggetto autorizzato allo smaltimento.

Art. 7.

Discariche gestite dalla Regione

1. Il presente regolamento si applica anche alle discariche autorizzate dalla Regione.

Art. 8.

Adeguamento discariche già in attività

1. I soggetti autorizzati prima del 27 marzo 2003, la cui discarica ha raggiunto l'ottanta per cento della capacità autorizzata prima di detta data hanno una riduzione del quaranta per cento degli importi indicati nell'art. 4.

2. I gestori delle discariche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, devono richiedere lo svincolo delle garanzie finanziarie precedentemente prestate a favore dei comuni e provvedere entro trenta giorni alla prestazione delle nuove garanzie finanziarie secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il capo I art. 3, comma 1, primi cinque punti riferiti alla disciplina sulle garanzie finanziarie prestate per le discariche e l'art. 4 comma 2 del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) sono abrogati.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO

TABELLA A

Art. 4.

Determinazione delle garanzie

a) Discariche di rifiuti non pericolosi:

1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

€ 10,00 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;

€ 15,00 al mc corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di trenta anni, deve prevedere:

€ 10,00 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;

€ 10,00 al mc corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

b) Discariche di rifiuti pericolosi:

1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

€ 20,00 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;

€ 30,00 al mc corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di trenta anni, deve prevedere:

€ 20,00 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;

€ 10,00 al mc corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

c) Discariche di rifiuti inerti:

1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

€ 2,5 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;

€ 5,00 al mc corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di almeno cinque anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003, deve prevedere:

€ 2,5 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;

€ 2,5 al mc corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

3) Per le discariche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti inerti di cui alla tabella 3 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 non è prevista la prestazione della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0620

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2005, n. 37.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 33 del 16 novembre 2005)

(*Omissis*).

05R0726

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2005, n. 38.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 33 del 16 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, allo scopo di tutelare la salute dei produttori e dei consumatori e di consentire un'adeguata remunerazione dell'attività agricola compatibile con la protezione dell'ambiente naturale e con le tradizioni della civiltà rurale molisana, promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica.

Art. 2.

Definizione

1. Per «agricoltura biologica» si intende l'attività di produzione agricola e zootecnica condotta secondo le norme dettate dai regolamenti CE n. 2092/1991, n. 1804/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 220/1995, nonché dalla relativa normativa nazionale di attuazione.

Art. 3.

Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori singoli o associati dell'agricoltura biologica nei modi previsti dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

2. La composizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è curata dall'assessorato regionale alle politiche agricole, sulla base degli elenchi dei produttori singoli o associati che hanno effettuato la notifica e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.

Art. 4.

Obblighi delle aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici

1. I titolari delle aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici sono obbligati a:

a) rispettare le disposizioni del regolamento CEE n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, nonché di quelle contenute nei provvedimenti di attuazione emanati a livello nazionale e regionale;

b) sottoporsi ai controlli previsti all'art. 5;

c) utilizzare i mezzi tecnici ammessi dalla regolamentazione comunitaria;

d) operare un'adeguata attività di tutela del territorio attraverso:

1. l'adozione delle tradizionali rotazioni colturali;

2. la realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie nelle aree collinari e montane;

3. l'interramento od il recupero dei residui colturali con l'espresso divieto della loro bruciatura in qualsiasi periodo dell'anno;

e) notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrare alla Regione e all'organismo di controllo prescelto:

1. ogni variazione dei dati aziendali eventualmente intervenuta;

2. la volontà di recedere dal sistema di controllo.

Art. 5.

Controlli

1. Le attività di controllo nelle aziende iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3 sono svolte dagli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell'operatore biologico è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla struttura di cui all'art. 6, che provvede alla combinazione delle sanzioni previste all'art. 2.

3. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati viene esercitata, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, oltre che dal Ministero delle politiche agricole e forestali, anche dalla Regione Molise.

4. L'assessorato regionale alle politiche agricole, per mezzo della struttura di cui all'art. 6, è incaricato della vigilanza sull'attività di controllo svolta dagli organismi di cui al comma 1 secondo criteri e procedure approvati con provvedimento della giunta regionale. Lo stesso assessorato è altresì incaricato di svolgere ispezioni e controlli annuali a campione su tutte le aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica in numero non inferiore al cinque per cento degli operatori; tali controlli sono riferiti alla verifica del rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione e di etichettatura dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il regolamento CE n. 1804/1999, potendosi aggiungere a quelli previsti per l'erogazione di specifici premi comunitari o nazionali.

5. Gli incaricati regionali prelevano e trasmettono campioni di prodotti da analizzare nei laboratori riconosciuti dalla Regione Molise in conformità alle disposizioni di legge.

6. I titolari delle aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici singoli o associati devono consentire ai funzionari regionali incaricati od ai soggetti incaricati delle ispezioni dall'assessorato alle politiche agricole il libero accesso agli uffici, agli impianti e ad ogni parte dell'azienda; devono fornire, altresì, tutte le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. È fatto salvo l'esercizio di specifici poteri di accertamento degli organismi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 6.

Nucleo di vigilanza sistemi qualità

1. È istituito presso l'assessorato alle politiche agricole il «Nucleo di vigilanza sistemi qualità» per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 5 e dalla normativa comunitaria riferita all'agricoltura biologica ed alla zootecnica biologica, ed in particolare per:

- a) la valorizzazione delle produzioni ecocompatibili;
- b) l'elaborazione e l'applicazione delle misure agro-ambientali;
- c) la vigilanza ed il controllo della corretta applicazione del metodo di produzione biologico nelle aziende agricole e zootecniche, nonché sulla trasformazione, preparazione ed etichettatura dei prodotti derivanti da agricoltura biologica;
- d) l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata infrazione da parte degli operatori;
- e) la predisposizione dell'elenco annuale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 220/1995, anche ai fini della liquidazione degli incentivi comunitari;
- f) la vigilanza, il coordinamento e la collaborazione con gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed operanti sul territorio regionale;
- g) la gestione informatica degli archivi relativi agli operatori biologici ed all'attività degli organismi di controllo per mezzo di software ministeriali;
- h) la collaborazione con le competenti strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per l'attivazione di procedure uniformi, a livello nazionale, per l'erogazione di benefici e per l'applicazione di provvedimenti sanzionatori;
- i) l'attivazione ed il coordinamento di corsi di formazione gestiti direttamente dalla struttura periferica regionale o affidati a soggetti terzi.

2. Il nucleo di vigilanza è dotato di personale qualificato con comprovata conoscenza ed esperienza nel campo delle normative vigenti sull'agricoltura biologica, che abbia conseguito il titolo di «Valutatore certificato di sistemi qualità» in almeno un corso realizzato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.

Art. 7.

Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati

1. La vigilanza nei confronti degli organismi autorizzati al controllo in agricoltura biologica è esercitata dal personale del nucleo di vigilanza sistemi qualità sulla base del decreto legislativo n. 220/1995, della normativa comunitaria e nazionale relativa, ovvero in base a procedure contenute in manuali operativi approvati dalla giunta regionale. La giunta regionale, tuttavia, in caso di infrazioni di particolari gravità commesse dagli organismi di controllo operanti sul territorio regionale ed al fine di tutelare l'immagine dei prodotti molisani «da agricoltura biologica» può adottare, anche congiuntamente, i seguenti provvedimenti:

- a) proposta di revoca dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo inadempiente da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- b) esclusione degli aiuti comunitari previsti, per l'annata agraria corrente e per quelle successive, agli operatori controllati dall'organismo interessato che non si adegui alle azioni correttive proposte dall'autorità regionale competente.

Art. 8.

Norme per l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica

1. I prodotti ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge possono essere commercializzati apponendo sulle etichette delle confezioni dei contenitori usati per la vendita la seguente dicitura: «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE - Regione Molise» per quei prodotti provenienti da aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici.

2. L'etichettatura dovrà comunque risultare conforme alle disposizioni dettate dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2092/1991, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge si potranno apporre marchi regionali di riconoscimento.

Art. 9.

Commissione regionale per l'agricoltura biologica

1. Il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, la commissione regionale per l'agricoltura biologica con i seguenti compiti:

- a) proporre norme per agevolare l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
- b) esprimere pareri consultivi:
 - 1) sulle richieste di deroghe e di aggiornamenti previsti dai regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
 - 2) sulle modalità per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;
 - 3) sulla conformità alle normative comunitarie di disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;
 - 4) sulle richieste di riconoscimento presentate dalle associazioni di produttori biologici di cui all'art. 10;
 - 5) sull'idoneità dei laboratori incaricati di eseguire analisi, verifiche e controlli.

2. La commissione è così composta:

- a) un dirigente o un funzionario dell'assessorato alle politiche agricole aventi incarichi di responsabilità nell'ambito della struttura regionale competente, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente o un funzionario dell'assessorato alle politiche agricole, esperto in produzioni animali;
- c) un docente designato dall'Università degli studi del Molise esperto in agricoltura biologica;
- d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di produttori biologici riconosciute ai sensi della presente legge;
- e) un rappresentante per ciascuno dei due organismi di controllo maggiormente rappresentati sul territorio regionale in base al numero di operatori controllati, desunti dall'elenco regionale dell'anno precedente redatto ai sensi dell'art. 3, e con almeno una sede operativa sul territorio molisano;
- f) un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentate in campo agricolo;
- g) un esperto designato da ciascuna delle due organizzazioni cooperative più rappresentate in ambito regionale;
- h) un agronomo designato dall'ordine di appartenenza;
- i) un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni dei consumatori;
- j) un dipendente regionale, componente del nucleo di vigilanza sistemi qualità, con funzioni di segretario;
- k) un tecnologo alimentare designato dall'ordine di appartenenza;
- l) un tecnico esperto in fitopatologia dipendente del consorzio regionale molisano di difesa.

Le designazioni devono pervenire all'assessorato alle politiche agricole entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso il tempo stabilito, qualora non venissero designati tutti i membri da parte dei vari organismi, la commissione si ritirerà, in ogni caso, validamente costituita.

3. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un membro a due sedute consecutive della commissione, si provvede, con le stesse modalità di nomina, alla sua sostituzione.

4. Le sedute della commissione risultano valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo, con la presenza di un terzo dei componenti.

5. La commissione resta in carica tre anni; si riunisce due volte all'anno e, comunque, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

Art. 10.

Associazioni dei produttori biologici

1. Il presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l'agricoltura biologica, riconosce con proprio decreto, le associazioni regionali dei produttori biologici singoli o associati che soddisfino le seguenti condizioni:

a) numero delle aziende agricole biologiche molisane associate non inferiore a 50 (cinquanta) con una superficie agricola utilizzata (SAU) di ognuna non inferiore ad ha. 1,5;

b) sede operativa nell'ambito del territorio regionale;

c) struttura tecnica coordinata da un dottore agronomo e composta da tecnici laureati o diplomati in campo agricolo e opportunamente formati nel settore dell'agricoltura biologica.

2. Le associazioni dei produttori biologici singoli od associati hanno le seguenti finalità:

a) possibilità di disporre delle produzioni biologiche delle aziende associate;

b) stipulare contratti interprofessionali;

c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

d) svolgere l'attività di assistenza tecnica, di formazione professionale e di divulgazione in funzione delle esigenze del settore;

e) agevolare l'acquisto, da parte degli associati, dei mezzi tecnici necessari per la produzione e per la preparazione biologica;

f) assistere i propri associati nell'adempimento degli obblighi tecnici, burocratici ed amministrativi;

g) diffondere notizie e comunicati ai propri soci ed ai consumatori attraverso bollettini, riviste, mezzi radio-televisivi.

3. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici singoli o associati, per la concessione del riconoscimento, devono prevedere:

a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione;

b) l'impegno a recepire le norme della legislazione in materia di agricoltura biologica;

c) l'impegno ad esercitare la verifica tecnica nei confronti delle aziende associate;

d) le misure sanzionatorie e le loro modalità di applicazione nel caso di mancato rispetto degli obblighi tecnici e statutari;

e) l'obbligo di informare l'autorità regionale e l'organismo di controllo competente.

4. Le associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente l'elencazione del personale qualificato impegnato e delle attrezzature disponibili per l'attività tecnico-amministrativa.

5. Per ottenere il riconoscimento regionale, le associazioni dei produttori biologici, singoli o associati, devono presentare la domanda all'assessorato alle politiche agricole corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello statuto;

c) i disciplinari adottati in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

d) l'elenco delle aziende associate;

e) la pianificazione annuale delle attività che intendono svolgere;

f) le schede aziendali dei soggetti associati dalle quali risulti la natura e la qualità dei prodotti freschi e/o trasformati commercializzati annualmente.

6. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti previsti o in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati ai punti precedenti.

Art. 11.

Incentivi

1. Agli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco regionale si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al regolamento CE n. 1257/1999, e successive modificazioni, nonché di specifici programmi regionali finanziati con fondi nazionali e comunitari. In caso di fondi insufficienti si procede secondo il seguente ordine di preferenza:

a) aziende che si impegnano, congiuntamente all'adozione del metodo di produzione biologico, a condurre prove sperimentali con specie, varietà e razze locali;

b) aziende zootecniche;

c) aziende ortofrutticole;

d) aziende olivicole;

e) aziende cerealicole.

Le aziende sopra elencate, per essere incluse nella specifica categoria produttiva, devono dimostrare un reddito specifico dell'indirizzo prevalente pari ad almeno il 51% del reddito globale annuo.

2. Ai titolari delle aziende condotte con metodi biologici verranno riservate le priorità di accesso alle agevolazioni in conto capitale o in conto interessi previste da disposizioni comunitarie e regionali.

3. L'assessorato regionale alle politiche agricole è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori biologici riconosciute per le spese di affitto locali; acquisto attrezzature da ufficio compresi materiale e programmi informatici; costi di personale; costi di esercizio e spese amministrative, compresa la divulgazione a mezzo stampa o con proprio mezzo divulgativo di nuove tecnologie e metodi di coltivazione e trasformazione dei prodotti biologici. L'importo degli aiuti non può superare nel primo anno le spese sostenute ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

4. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni od alle riunioni di produttori, gli incentivi possono essere erogati direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione. L'erogazione degli aiuti avverrà nei limiti e con le medesime modalità stabilite nel comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 3 le associazioni riconosciute possono presentare, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, apposita domanda corredata dalla specifica documentazione di spesa. Il limite massimo di contributo annuo erogabile per ciascuna organizzazione, oltre che dalla dotazione finanziaria disponibile, sarà correlata al numero di associazioni riconosciute sul territorio regionale ed alla loro rappresentatività in termini di valore delle produzioni biologiche, fresche o trasformate, effettivamente commercializzate.

6. Ai comuni della Regione nelle cui scuole materne ed elementari vengono somministrati prodotti freschi o trasformati «da agricoltura biologica» possono essere erogati annualmente contributi in percentuale variabile, da commisurarsi alle disponibilità finanziarie regionali, alla spesa globale sostenuta dall'ente locale ed alla percentuale di alimenti biologici somministrati nella dieta, rispetto a quelli convenzionali.

Art. 12.

Aree preferenziali

1. La giunta regionale, sulla base di oggettivi parametri ambientali, procede alla individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree preferenziali vocate al metodo della produzione biologica riferita a particolari prodotti tipici regionali.

Art. 13.

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme di produzione e di etichettatura comportano l'adozione, da parte della competente struttura dell'assessorato alle politiche agricole di cui all'art. 6, dei seguenti provvedimenti cautelari:

a) soppressione dell'indicazione «biologico» per l'intera partita di prodotto o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

b) nel caso di infrazione manifesta o aventi effetti prolungati, revoca all'operatore del diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per la durata dell'intera campagna agricola;

c) esclusione dell'operatore dall'elenco regionale degli operatori biologici per almeno una annata agraria;

d) esclusione dell'azienda dai benefici previsti dall'art. 11 per l'annata in corso;

e) revoca degli aiuti per gli anni successivi in caso di gravi inadempienze;

f) restituzione dell'importo precedentemente percepito qualora espressamente previsto da normative nazionali o comunitarie di attuazione dei vari programmi di incentivazione, eventualmente maggiorato degli interessi e delle sanzioni in esse specificate.

Art. 14.

Compensi ed oneri

1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 9, ad esclusione dei dipendenti regionali, spetta per ogni giornata di seduta l'indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 11.

2. L'allegato A della legge regionale n. 7/1983 è integrato con l'inclusione della «Commissione regionale per l'agricoltura biologica».

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, con effetto dall'esercizio finanziario 2006, in sede di manovra finanziaria annuale.

Art. 16.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 13 marzo 1996, n. 17.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

Art. 17.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Molise.

2. Le disposizioni della presente legge relative al regime di aiuti acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Molise del parere favorevole emesso dalla commissione dell'Unione europea in esito al procedimento di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 novembre 2005

IORIO

05R0727

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 45 del 10 novembre 2005)

Nel regolamento regionale in oggetto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 42 del 21 ottobre 2004, parte I, a pagina 36, la corretta numerazione dell'ultimo comma dell'art. 6 è da intendersi «4» e non «2», come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale del regolamento.

05R0723

Regolamento regionale della scuola di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2005)

Nel regolamento regionale in oggetto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 42 del 21 ottobre 2004, parte I, a pagina 38, la corretta numerazione dell'ultimo comma dell'art. 5 è da intendersi «4» e non «3», come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale del regolamento.

05R0724

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507051/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 2 2 4 *

€ 2,00